



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMU ANNO 2019**

NR. Progr. 3
Data 28/03/2019
Seduta NR. 1
Proposta 4
Settore FINANZE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2019 alle ore 15:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
RUGGIERO ERMANNA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	N	
FISCHETTI Giuseppe	SINDACO	S	
BISANTI SERENA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GIANCANO PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
TINELLI SONIA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
Traetta Lucia	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GALEONE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	N	
TODARO MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
Cannarile Massimiliano	CONSIGLIERE COMUNALE	N	
Andrisano Lino	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
Massaro Anna Rita	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
MAURO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
De Carlo Lorenzo	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
Totale Presenti	10	Totale Assenti	3

Assenti Giustificati i signori:

RUGGIERO ERMANNA; GALEONE ANTONIO; CANNARILE MASSIMILIANO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Marianunzia Margherita.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO, Dott.ssa SERENA BISANTI dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale alle ore 15:50 invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **3** Data Delibera **28/03/2019**

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 20/03/2019 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Dott.ssa TAMARA LONOCE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 20/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa TAMARA LONOCE

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

**"IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
IMU ANNO 219"**

PRESIDENTE

Passo la parola al Sindaco per relazionare.

SINDACO

Allora, il punto tre, riguarda quella parte della I.U.C., dell'Imposta Unica Comunale, che attiene all'IMU, all'Imposta Municipale appunto sugli immobili. Sostanzialmente confermiamo le aliquote degli anni precedenti quindi non ci sono incrementi neanche in questo caso, per l'abitazione principale c'è l'aliquota del 4 per mille, sugli altri immobili l'8,70 con una detrazione sull'abitazione principale di 200,00 euro.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? Passiamo alla votazione. Favorevoli? 7. Contrari? 0. Astenuti? 3. Votiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli? 7. Contrari? 0. Astenuti? 3. Quarto punto. Scusate un attimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ..."*;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha così fissato le aliquote di base e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4,00
Altri immobili	8,70
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

non avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento IUC-componente imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 08.09.2014, succ. mod. e integr, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 14.03.2019, immediatamente eseguibile;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille"*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;
- il già citato articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, che alla lettera b) consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2018 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ..."*;
- l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *"...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ..."*.

Richiamata la *proposta* deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 20.03.2019, inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2019, come di seguito riportato:

- abitazione principale e relative pertinenze (solo categoria A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
- abitazioni tenute a disposizione	1,90 per mille
- altri immobili	1,90 per mille
- fabbricati rurali	1,00 per mille

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, confermare le aliquote e detrazioni previste per l'anno 2016, 2017 e 2018;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4,00
Altri immobili	8,70
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2017-2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a € 628.000,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo D.lgs.118/2011;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti resi per alzata di mano: favorevoli n.7, contrari nessuno, astenuti 3 (Andrisano, Massaro e De Carlo), su n. 10, consiglieri presenti in aula al momento della votazione,

DELIBERA

1. di approvare, per **l'anno di imposta 2019**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4,00
Altri immobili	8,70
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. di stimare in €. 628.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, **Con voti resi per alzata di mano: favorevoli n.7, contrari nessuno, astenuti 3 (Andrisano, Massaro e De Carlo), su n. 10, consiglieri presenti in aula al momento della votazione,**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

VERBALE n. 94 del 22/03/2019

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo , alle ore 9,00 , presso lo studio del Dott. Aldo Grittani, il sottoscritto Aldo Grittani nominato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 11/02/2016, procede all'esame della seguente documentazione :

- Pec mail del 18.03.2019 relativa Delibera di giunta comunale n. 58 del 14/03/2019 avente ad oggetto : “documento unico di programmazione (dup) – periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000). Presentazione”;
- Nota PEC del 20.03.2019 contenente la proposta di deliberazione Comunale n. 4 del 20/03/2019 avente ad oggetto “**Imposta Unica Comunale I.U.C. approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2019**”;
- Nota PEC del 20.03.2019 contenente la proposta di deliberazione Comunale n. 12 del 20/03/2019 avente ad oggetto “**Imposta Unica Comunale I.U.C. approvazione aliquote e detrazioni TASI anno 2019**”;
- Nota PEC del 21.03.2019 contenente la proposta di deliberazione Comunale n. 14 del 20/03/2019 avente ad oggetto “**Modifica regolamento IUC – Capo III – Tassa Rifiuti art. 26 Comma 1**”;
- Nota PEC del 22.03.2019 contenente la proposta di deliberazione Comunale n. 3 del 21/02/2019 avente ad oggetto “**Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)**”;

Il Revisore Unico

VISTO il “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 (D.U.P.)”,

ESAMINATO il suddetto documento nelle sue due parti componenti, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL) e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che il legislatore non ha previsto una modulistica ufficiale per la redazione del D.U.P.;

DATO ATTO che lo stesso risulta correttamente redatto e rispetta le vigenti norme di legge e di regolamento in materia di ordinamento degli enti locali e di armonizzazione contabile e di bilancio;

VISTI gli allegati della proposta deliberativa di cui trattasi;

VERIFICATA la congruità, la attendibilità e la coerenza del “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 (D.U.P.)”;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con particolare riguardo all'art. 170;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili, con particolare riguardo all'Allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione);
- lo Statuto comunale;
- i regolamenti comunali;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

il piano per il **triennio 2019-2021** allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A) contenente misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa ivi indicate ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Revisore Unico

visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 239 comma 2 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'Organo di controllo, nei pareri di cui al punto precedente, formula un motivato giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153”;

visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 20/03/2019 e quello di regolarità contabile espresso in data 20/03/2019;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale I.U.C. approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2019”**.

Il Revisore Unico

visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 239 comma 2 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'Organo di controllo, nei pareri di cui al punto precedente, formula un motivato giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153”;

visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 20/03/2019 e quello di regolarità contabile espresso in data 20/03/2019;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale I.U.C. approvazione aliquote e detrazioni TASI anno 2019”**.

Il Revisore Unico

Premesso che l'articolo 1 comma 641 e 668 della Legge 147/2013 regola la disciplina della tassa dei rifiuti;

Visto che il regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29.07.2015 succ. mod. e int. il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità componente;

visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 239 comma 2 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'Organo di controllo, nei pareri di cui al punto precedente, formula un motivato giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153”;

visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 20/03/2019 e quello di regolarità contabile espresso in data 20/03/2019;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare Proposta avente ad oggetto: **“Modifica regolamento IUC – Capo III – Tassa Rifiuti art. 26 Comma 1”**.

Il Revisore Unico

visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 239 comma 2 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'Organo di controllo, nei pareri di cui al punto precedente, formula un motivato giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153”;

visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 22/03/2019 e quello di regolarità contabile espresso in data 22/03/2019;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare Proposta avente ad oggetto: **“Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)”**.

Il presente verbale si chiude alle ore 13,30


Il Revisore Unico

Aldo GRITTANI


Aldo Grittani

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
DOTT.SSA SERENA BISANTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIANUNZIA MARGHERITA



SI ATTESTA

L'ESECUTIVITA'

Della presente deliberazione avvenuta il 28/03/2019 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

LA PUBBLICAZIONE

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 03/04/2019 al 18/04/2019.

Fragagnano, 03/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANNACHIARA COLUCCI

